



Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
90135 Palermo – via degli Emiri, 45
Tel. 0917079439
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

Area II.A – “Affari Legali, Contenzioso e Procedure di recupero entrate- Applicazione sistema sanzionatorio nelle attività di competenza del Dipartimento”
90135 Palermo – via degli Emiri, 45
Tel. 091/7079418
Posta elettronica/mail:
area.affarilegali.ap@regione.sicilia.it

Circolare n. 06 DEL 18/04/2024

Oggetto: Pignoramento presso terzi - precisazioni sulla procedura esecutiva e sull'impugnazione dell'ordinanza di assegnazione del credito.

Alle Strutture intermedie del Dip.to SEDE

Tra le *mission* del Dipartimento si annovera il rilancio dell'economia e degli investimenti.

La rilevanza di siffatto obiettivo è data dal suo carattere multilivello e sinergico: domestico, nazionale ed europeo.

Basti pensare, senza pretesa di esaustività, al coordinamento con l'Amministrazione centrale ed in particolare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), in tema di accordi di programma, di procedure di contribuzione; nonché, in ambito sovranazionale, alla programmazione europea.

La trama di tali relazioni, implica la spendita di atti paritetici e *iure gestionis* che ancorché riconducibili mediamente all'esercizio di un pubblico potere, pongono l'Amministrazione in una situazione giuridica soggettiva passiva, sussumibile ora nel dovere ora nella soggezione.

Sovente, per quanto qui di interesse, i creditori del Dipartimento sono a loro volta debitori di soggetti estranei all'Amministrazione.

Premesso il rapporto tra di essi ed il soggetto pubblico (di sicura solvenza); nella prassi, in difetto di spontaneo adempimento, i creditori dell'Amministrazione subiscono - attraverso il c.d. pignoramento presso terzi - l'espropriazione del credito vantato.

In tali casi, la soddisfazione dell'interesse del creditore procedente avviene attraverso il coinvolgimento dell'Amministrazione (nella qualità di terza).

Il pignoramento presso terzi è un atto complesso.

Esso presenta da un lato i caratteri propri del processo esecutivo, dall'altro elementi che sono propri del giudizio di accertamento.

Quanto ai profili esecutivi, dalla notifica del pignoramento presso terzi si instaurano gli stessi obblighi del pignoramento presso il debitore.

Tra i quali: l'inefficacia relativa degli atti di disposizione dei beni pignorati; nonché il vincolo di indisponibilità delle somme staggite, ed il relativo obbligo di accantonamento.

Il terzo pignorato, in difetto di ordine giudiziale, è latore dell'obbligo di non disporre, con le maggiorazioni di cui all'art. 546 c.p.c., della somma dovuta all'esecutato.

Quanto al profilo di cui all'accertamento, l'invito di rendere la dichiarazione di terzo, ex art. 547 c.p.c., impone di prendere posizione in ordine all'*an*, al *quid* ed al *quomodo*; specificando se l'Amministrazione (nella qualità di terza) sia veramente debitrice, per quale importo, con quali modalità, ed in quali termini.

Nel rendere la dichiarazione, l'Amministrazione non è parte processuale, piuttosto mera ausiliaria del giudice. Pertanto, in punto di competenza, è necessario che la dichiarazione sia resa, entro il termine dilatorio di 10 gg., in via diretta dalla Direzione Generale e dall'Ufficio cui si ascrive la competenza rispetto al sotteso procedimento di spesa.

Il contenuto della dichiarazione deve essere succinto, deve estrinsecarsi in forma intellegibile l'affermazione/negazione di crediti certi, liquidi ed esigibili.

In caso di dichiarazione positiva - il procedimento esecutivo proseguirà - ed emessa l'ordinanza di assegnazione del credito al creditore procedente, l'Amministrazione dovrà adempiere (con effetto liberatorio nei confronti del debitore esecutato) direttamente nei confronti del creditore procedente.

Nel caso di omessa dichiarazione è previsto un accertamento semplificato.

Ai sensi dell'art. 548 c.p.c., il giudice fissa un'udienza *ad hoc* e qualora il terzo non compaia o rifiuti di rendere la dichiarazione anche in tale udienza; il credito si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso, pertanto seguirà l'assegnazione della somma al creditore procedente.

Nel caso in cui la dichiarazione fosse stata resa - e su di essa siano sorte contestazioni - il giudice dell'esecuzione, ex art. 549 c.p.c. accerterà l'obbligo in contraddittorio con le parti ed il terzo; seguirà l'assegnazione del credito.

L'ordinanza di assegnazione - ex artt. 549, 617 c.p.c. - è impugnabile nelle forme di cui all'opposizione agli atti esecutivi.

Sull'impugnazione di tale ordinanza si vuole richiamare l'attenzione.

In caso di difetto di dichiarazione di terzo - secondo un certo orientamento - qualora il pagamento risulti indebito (in quanto la pretesa risulti estinta o mai esistita), la mancata impugnazione dell'ordinanza di assegnazione ed il successivo pagamento, non sono ostativi alla ripetizione (in via giudiziaria/amministrativa) dell'esborso sostenuto. Invero, l'accertamento del rapporto tra l'Amministrazione ed il debitore è frutto di una *fictio iuris* derivante dall'assenza di dichiarazione; a ciò si aggiunge l'argomento letterale di cui all'art 548 c.p.c. il quale statuisce che con il silenzio del terzo: il credito si considera non contestato "ai fini della procedura esecutiva". A tale ultimo riguardo, con *argumentum a contrario*, si assume che l'esigenza legislativa di

specificare i confini di valenza della non contestazione nella “sola” procedura esecutiva: sottende che fuori di essa il silenzio non equivale ad assenso ovvero ad una confessione.

Per converso, nel caso di dichiarazione resa e poi contestata, un accertamento ancorché “sommario” vi è stato; quindi a non voler considerare la sommarietà scriminante, l’efficacia dell’ordinanza è idonea alla formazione del giudicato ex art. 2909 c.c.

Il punto non è pacifico, altro orientamento, assume che la “sommarietà” sia ostativa ad un accertamento pieno ed idoneo alla formazione della *res iudicata*; pertanto deve ammettersi (come nel sopracitato caso delle ordinanze di assegnazione emesse in mancanza di dichiarazione) la possibilità di accertamento negativo dell’obbligo in separata sede giudiziale, ovvero la possibilità di ripetizione dell’indebito, attraverso lo strumento dell’ingiunzione di pagamento.

Ad ogni buon conto, considerata l’incertezza dello stato dell’arte e le criticità connesse alla eventuale ripetizione; nonché l’aggravio di costi derivanti dal processo esecutivo e dalla maturazione degli accessori del credito; si impone un’impostazione proattiva dell’Amministrazione.

A monte, opportuna si rileva la scelta di rendere la dichiarazione di terzo in forma espressa; ed a valle, seguire il procedimento sino alla conclusione; con particolare riguardo all’emanazione dell’ordinanza di assegnazione, in guisa da consentirne l’impugnazione.

In tema di impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, in caso di difetto di notifica (a cura di controparte), costituisce *ius receptum* (Cass. civ. sent. n. 5946/2017) quanto segue:

“ (...) il termine c.d. lungo fissato dall’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, [...] prescinde dal rispetto (...) dell’obbligo di comunicazione alle parti da parte della cancelleria”.

Pertanto, l’Ufficio competente - resa la dichiarazione - deve seguire il procedimento esecutivo, in quanto ogni contestazione sull’ordinanza di assegnazione deve farsi, a pena di decadenza, in termini ex artt. 549, 617, 327 c.p.c.; pertanto, venti giorni dalla notifica, ovvero - in difetto di notificazione - sei mesi dal deposito in cancelleria.

Pertanto, l’Ufficio competente con l’emissione della dichiarazione non è estromesso dalla procedura, piuttosto deve garantirne il monitoraggio.

In difetto di controllo sull’*iter* della procedura esecutiva, si assume il rischio di non poter contestare l’ordinanza per intervenuta decadenza, importando ciò la defatigante, ed incerta negli esiti, attività di recupero amministrativo o giudiziale di quanto versato in esecuzione dell’ordinanza.

**Tanto ciò premesso, si estrinsecano per punti
le coordinate da seguire nel corso della procedura esecutiva**

1. Ricevuta la notificazione del pignoramento presso terzi: la dichiarazione deve essere resa, in via prudenziale, entro 10 giorni.

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) : e-mail Urp.attivitaprodottive@regione.sicilia.it

Stanza _____ Piano _____ T _____ Tel. [0917079552](tel:0917079552) - [0917079439](tel:0917079439) - [0917079742](tel:0917079742) ricevimento Lunedì, mercoledì e venerdì 9,30 – 13,00; mercoledì 16,00–17,30

2. L'Amministrazione non è parte processuale; piuttosto ausiliaria del giudice che deve limitarsi a prendere posizione sulla debenza o meno.
L'Ufficio competente, cui si ascrive il sotteso rapporto sostanziale con l'esecutato, congiuntamente alla Direzione Generale deve rendere la dichiarazione di terzo.
3. La dichiarazione deve essere resa in forma succinta: affermando o negando la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili.
4. La procedura esecutiva deve essere monitorata, ponendo particolare attenzione all'emissione dell'ordinanza di assegnazione.
5. Avvertenze in punto di gravame dell'ordinanza di assegnazione
 - 5.1 In caso di notifica dell'ordinanza all'Amministrazione, al fine di consentirne l'impugnazione - ex art. 617 c.p.c. - entro il termine di 20 g., è necessario interfacciarsi "urgentemente" con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
 - 5.2 In caso di omessa notifica e di consequenziale decorso del termine lungo per l'impugnazione dell'ordinanza; si rammenta che secondo la giurisprudenza (Cass. civ. sent. n. 5946/2017) non è indefettibile la comunicazione di deposito dell'ordinanza di assegnazione, da parte della cancelleria del Tribunale.
Pertanto, considerato che l'Ufficio che ha reso la dichiarazione si spoglia del proprio *munus publicum* solo a fine della procedura esecutiva, esso deve accertarsi (assumendone l'iniziativa) del deposito dell'ordinanza in cancelleria; affinché, lo stesso, possa utilmente informare l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, consentendo l'eventuale impugnazione dell'ordinanza depositata entro il termine semestrale ex art. 327 c.p.c.
 - 5.3. Nel caso in cui l'Avvocatura Distrettuale, sulla scorta della segnalazione (a cura dell'Ufficio competente) dell'ordinanza di assegnazione e del relativo rapporto sui fatti sottesi, decida di assumere il ministero defensionale dell'Amministrazione; quest'ultima da mera ausiliaria del giudice diviene parte processuale (in quanto sorge un contenzioso sulla dichiarazione); pertanto è da tale momento che l'Ufficio competente dovrà raccordarsi con l'Area legale.

Il Funzionario Direttivo
f.to Fabio Angelo Russo

Il Dirigente preposto all'Area
Maria Brisciana

Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) : e-mail Urp.attivitaproductive@regione.sicilia.it

Stanza _____ Piano _____ T _____ Tel. [0917079552](tel:0917079552) - [0917079439](tel:0917079439) - [0917079742](tel:0917079742) ricevimento Lunedì, mercoledì e venerdì 9,30 – 13,00; mercoledì 16,00–17,30